

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN R&S (2015-2020)



Il credito d'imposta è attribuito a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo senza alcun limite in relazione a forma giuridica, settore produttivo, dimensioni e regime contabile.

La Legge di bilancio 2017 ha modificato il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, portandolo al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nell'ultimo triennio (fino allo scorso anno era del 25%).

Attività di ricerca e sviluppo ammissibili:

- a) **lavori sperimentali o teorici svolti**, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) **ricerca pianificata o indagini critiche** miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale;
- c) **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati**; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
- d) **produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Costi ammissibili

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

- **personale impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo; (non è più necessario che il personale sia in possesso di "un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico)
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- **spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative** di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- **competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale**, anche acquisite da fonti esterne.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un **importo massimo annuale di euro 20 milioni** per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute **spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000**.

Modalità di fruizione

- Non c'è **nessuna istanza preventiva**. Il credito è automatico;
- **L'agevolazione è cumulabile con altre misure agevolative**, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.